

REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che in base alle disposizioni dell'atto di adesione, il regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna, relativamente ad alcuni prodotti del settore dei grassi, scade il 31 dicembre 1990; che, per evitare possibili speculazioni, è necessario porre termine entro la suddetta data alle importazioni compensate di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 475/86; che è pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/90⁽⁴⁾;

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 475/86 nella versione modificata con il regolamento (CEE) n. 387/90, è concesso un aiuto speciale ai semi di girasole incorporati nei mangimi; che i criteri di calcolo di tale aiuto danno esito allo stesso importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento; che è opportuno precisare tale risultato nel regolamento (CEE) n. 1183/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - 2. Il periodo di validità del documento è di sei mesi ma non può superare la data del 31 dicembre 1990. •
2. All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
 - L'aiuto speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 475/86 è uguale all'aiuto compensativo. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 24.